

| | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Spese per progetti e interventi | 345.455,08 | 628.340,23 | -45,02 |
| Spese per investimenti | 26.600,00 | 34.973,31 | -23,94 |
| Somme non attribuibili | 342.944,03 | 167.619,30 | 104,60 |
| Partite di giro | 3.000,00 | 3.000,00 | - |
| Totale generale spese | 1.837.086,83 | 1.868.903,85 | -1,70 |

Le spese, rapportate all'esercizio 2015, presentano una diminuzione pari al 1,7%. Tale risultato è dovuto a una forte diminuzione della spesa per progetti e interventi e per investimenti. È aumentata, invece, la spesa per il personale e per consumi intermedi. Le somme non attribuibili vedono un consistente aumento dovuto a un incremento delle somme da versare al bilancio dello Stato.

Situazione dei residui.

L'art. 19 del Reg. di organizzazione del Garante stabilisce che l'accertamento definitivo dei residui attivi e passivi è effettuato con l'approvazione del conto finanziario.

Il Collegio verifica che non ci sono residui attivi relativi all'esercizio finanziario 2015 e che i residui passivi ammontano a 346.551,48 di cui 6.510,43 euro relativi all'esercizio 2012, 2.718,88 euro relativi all'esercizio 2013, 4.781,80 euro relativi all'esercizio 2014, 119.750,80 euro relativi all'esercizio 2015 e i rimanenti 212.789,57 euro attribuibili all'esercizio 2016. Tale ammontare coincide con le risultanze dei libri contabili.

Stato patrimoniale.

La situazione patrimoniale dell'Amministrazione espone una consistenza al 31 dicembre 2016 pari a 940.328,55 euro.

Vincoli di finanza pubblica.

Le norme di contenimento di finanza pubblica previste dalle leggi finanziarie e dai decreti taglia spese impongono alle amministrazioni pubbliche il rispetto di operare entro determinati limiti di spesa nonché il versamento delle economie al bilancio dello Stato. Si ricorda che, essendo stata l'Autorità istituita nel 2012, il bilancio che si prende a riferimento per il calcolo dei versamenti è quello dell'esercizio 2013.

Nel 2016 in conformità alle istruzioni della circolare MEF 2 febbraio 2015, n. 8, poiché all'epoca del versamento non era ancora disponibile la circolare aggiornata, l'Autorità ha versato al bilancio dello Stato risparmi di spesa per complessivi € 254.810,32 come di seguito specificato:

ex art. 8, comma 3, decreto-legge n. 95/2012: € 107.783,51 pari al 10% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2013;

ex art. 23-bis, comma 4, decreto-legge n. 201/2011: € 30.687,73 pari alla differenza tra il trattamento economico accessorio spettante per l'incarico di Garante dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (€ 61.786,18), e il limite retributivo massimo attribuibile ai sensi dell'art. 23-ter, comma 2, decreto-legge n. 201/2011 (€ 31.098,45);

ex art. 50, comma 3, del decreto-legge n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014: € 53.891,75 pari al 5% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2013.

Gli importi sono stati evidenziati nel bilancio dell'Autorità nell'apporto capitolo n. 302 denominato «Versamenti all'entrata dello Stato» e versati ai pertinenti capitoli di previsione dell'entrata dello Stato.

Conclusioni.

Il Collegio, verificata la conformità dei dati esposti in bilancio con quelli delle scritture contabili, riscontrati la regolarità delle spese e il rispetto dei limiti di stanziamento assegnati esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 2016. È stata, altresì, verificata la chiusura a fine esercizio del registro minute spese.

17A03321

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e di Milano (Brebemi) - Approvazione del progetto definitivo di spostamento delle linee aeree Terna in località Lovornato di Ospitaletto (CUP E31B05000390007). (Delibera n. 66/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito del «Sistema plurimodale padano», tra i sistemi stradali ed autostradali l'infrastruttura «denominata "Asse autostradale medio padano Brescia, Bergamo e Milano e Passante di Mestre" e che all'allegato 2, nella parte relativa alla Regione Lombardia, tra i «Corridoi autostradali e stradali» include il «Collegamento autostradale Brescia, Bergamo e Milano (Brebemi)» e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, (G.U. n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013 che include, nella tabella 0 «Programma infrastrutture strategiche», nell'ambito della infrastruttura «Asse Autostradale Medio Padano», l'intervento «Brescia-Bergamo-Milano Brebemi»;


Considerato che l'intervento «collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e di Milano-Brebemi» è ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e Regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:

l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;

l'art. 216, comma 1 e comma 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,



servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i.;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», e s.m.i.;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di cui all'art. 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, *errata corrige* in G.U. n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regola il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, così come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15 (G.U. n. 155/2015), che aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (G.U. n. 234/2011, *errata corrige* G.U. n. 281/2011);

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) e vista la delibera 8 agosto 2015, n. 62 (G.U. n. 271/2015), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità precedentemente licenziato dal CCA-SGO nella seduta del 13 aprile 2015;

Viste le delibere 29 luglio 2005, n. 93 (G.U. n. 263/2005), 20 dicembre 2005, n. 142 (G.U. n. 166/2006), 4 ottobre 2007, n. 109 (G.U. n. 256/2007), 26 giugno 2009, n. 42 (G.U. n. 185/2009), 22 luglio 2010, n. 72 (G.U. n. 10/2011), 5 maggio 2011, n. 4 (G.U. n. 301/2011), 6 agosto 2015, n. 60 (G.U. n. 23/2016), 1° maggio 2016, n. 18 (G.U. n. 249/2016), con le quali questo Comitato ha assunto decisioni o adottato provvedimenti concernenti il Collegamento autostradale tra le città di Brescia e Milano (A35 Brebemi);

Vista la delibera 1° maggio 2016, n. 19 (G.U. n. 250/2016), con cui questo Comitato ha approvato il progetto definitivo della variante «Interconnessione A35-A4» nell'ambito del Collegamento autostradale tra le città di Brescia e di Milano-Brebemi;


Vista la nota 15 novembre 2016, n. 42772, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta di approvazione del progetto definitivo di variante per lo spostamento delle linee aree Terna a 132kV T.754 e T.755 e a 380kV T.365 in località Lovernato di Ospitaletto (BS) e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (da ora in avanti Ministero), e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico procedurale:

che la prescrizione n. 1 della suddetta delibera n. 19/2016 prevedeva che, nel rispetto dei cronoprogramma dell'opera, il proponente dovesse trasmettere al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare l'evidenza della positiva conclusione dell'istruttoria relativa alla compatibilità ambientale del progetto definitivo di spostamento delle linee aeree Terna a 132 kV T.754 e T.755 e a 380 kV T.365 in località Lovernato di Ospitaletto (BS);

che tali linee elettriche interferivano sia con il tracciato del collegamento autostradale, sia con la linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona, tratta Treviglio Brescia,



di competenza della Società RFI S.p.A. tramite il contraente generale Consorzio CEPAV DUE e, come tali, rientrano tra le cosiddette «interferenze comuni» alle due infrastrutture;

che il 20 agosto 2015 il Comune di Ospitaletto aveva reso le proprie osservazioni in merito agli effetti ambientali della variante «Interconnessione A35-A4», proponendo la soluzione di modifica dell'elettrodotto individuata da Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (CAL), atta a superare l'impatto ambientale sul nucleo storico di Lovornato di Ospitaletto;

che in data 14 ottobre 2015, con nota n. 2516, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del procedimento di approvazione della variante «Interconnessione A35-A4» aveva chiesto a CAL «di presentare il progetto definitivo di risoluzione delle interferenze LEA 67-04 e LEA 64-2312 per gli elettrodotti ricadenti nel Comune di Ospitaletto»;

che in data 9 dicembre 2015 CAL aveva approvato, per quanto di competenza, il progetto definitivo di spostamento delle suddette linee elettriche in località Lovornato di Ospitaletto, prevedendo, tra l'altro, che: *i)* il Concessionario Brebemi S.p.A. dovesse definire i rapporti con Terna S.p.A. in ordine alle attività di spostamento delle linee aeree e, in qualità di autorità espropriante, porre in essere le attività e gli atti relativi alla procedura espropriativa; *ii)* che la rimozione e lo smaltimento dei materiali provenienti dalle dismissioni delle reti elettriche dovessero essere compresi nel limite di spesa dell'intervento; *iii)* che il limite di spesa dell'intervento fosse fissato in euro 1.170.547,58, di cui euro 765.000 per lavori, euro 405.080,93 per asservimenti e euro 466,65 per spese domanda di compatibilità ambientale; *iv)* che la ripartizione di tale importo fosse così stabilita: euro 255.000 a carico della società Terna S.p.A., euro 255.000 a carico del Consorzio Cepav Due, euro 660.547,58 a carico del concessionario;

che in pari data CAL ha trasmesso il suddetto progetto definitivo agli enti e amministrazioni interessati ed in data 15 dicembre 2015, il concessionario ha comunicato a CAL l'avvenuta pubblicazione sui giornali «Milano Finanza» e «La Repubblica» dell'avviso di avvio del relativo procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità;

che il suddetto progetto definitivo assume rilievo sotto l'aspetto localizzativo ai sensi dell'art. 169, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006;

che in data 17 dicembre 2015, il concessionario ha trasmesso a CAL una relazione illustrativa sull'ottemperanza alla sopra richiamata richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare in merito alla risoluzione delle interferenze relative agli elettrodotti ricadenti nel Comune di Ospitaletto;

che in data 21 gennaio 2016, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'ambito del procedimento di approvazione della variante «Interconnessione A35-A4», con riferimento alle problematiche paesaggistiche, raccomandava «di valutare in termini di compensazione paesaggistica, lo spostamento del traliccio dell'elettrodotto della linea Chiari-Travagliato interferente con l'opera e posto in prossimità della chiesa della

Madonna di Lovornato secondo lo schema allegato al parere del Comune di Ospitaletto»;

che nella seduta dell'8 febbraio 2016, con delibera n. X/4790, la Giunta della Regione Lombardia ha espresso parere favorevole in merito al progetto definitivo di variante al collegamento autostradale A35 Brebemi che consiste nella ricollocazione di due linee aeree elettriche in Ospitaletto (BS);

che in data 15 marzo 2016 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso parere favorevole alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto definitivo di spostamento delle linee aeree in località Lovornato di Ospitaletto e il 18 marzo il Ministero ha convocato la conferenza di servizi che si è svolta in data 11 aprile 2016;

che in data 8 aprile 2016 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sulla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto in esame;

sotto l'aspetto attuativo:

che CAL è il soggetto aggiudicatore dell'intervento;

che la Società di progetto Brebemi S.p.A. è concessionaria per la progettazione, la costruzione e la gestione del collegamento autostradale «Brescia Bergamo Milano-Brebemi» di cui fa parte l'intervento in esame;

che l'intervento riguarda la modifica delle linee elettriche a 132kV T.754 e T.755 e a 380kV T.365 mediante lo spostamento dei sostegni P.7 (Linea T365) e P.10 (T754 / T755) in posizione più a sud est, al fine di allontanarli dall'area del parco pubblico comunale attrezzato e dalla chiesetta della Madonna in località Lovornato di Ospitaletto;

che i nuovi tratti di linea elettrica si svilupperanno per una lunghezza di circa 0,85 Km per la linea T.754 / T.755 e di circa 0,80 Km per la linea T.365;


che lo spostamento dei due tralicci dalla posizione originaria alla posizione prevista nella variante, appena a sud della linea AV-AC Treviglio Brescia, comporta la risoluzione dell'interferenza degli stessi tralicci sia con riferimento agli aspetti di carattere paesaggistico che con riferimento ad eventuali profili di carattere ambientale legati al campo elettromagnetico generato dall'elettrodotto;

che i tempi di realizzazione dell'intervento prevedono 35 giorni lavorativi;

che il CUP assegnato all'intervento è E31B05000390007;

sotto l'aspetto finanziario:

che, a seguito degli incrementi di costo dovuti alle prescrizioni e raccomandazioni rese dagli enti interessati, il quadro economico del progetto definitivo è risultato il seguente: costo complessivo di euro 1.200.547,58, di cui euro 795.000 (765.000 euro + 30.000 euro per adempimento di prescrizioni formulate in sede di conferenza di servizi) per lavori, euro 405.080,93 per asservimenti e euro 466,65 per spese di domanda di compatibilità ambientale;



che il costo dell'intervento risulta coperto finanziariamente come segue:

euro 255.000 a carico della società Terna S.p.A. (rif. nota 20 novembre 2015, n. 1359);

euro 255.000 a carico del Consorzio Cepav Due (rif. nota 22 ottobre 2015, n. 5222);

euro 690.547,58 a carico del Concessionario Brebemi S.p.A., di cui:

660.547,58 euro nell'ambito dell'importo di cui alla voce «Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera»;

30.000 euro di prescrizioni e raccomandazioni formulate in sede di conferenza di servizi nell'ambito dell'importo di cui alla voce imprevisti del quadro economico del progetto definitivo della variante «Interconnessione A35-A4» approvato con delibera n. 19/2016;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 1° dicembre 2016, n. 5670, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. Approvazione variante.

1.1 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 216, commi 1 e 27, del decreto legislativo n. 50/2016 e del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare dell'art. 169 del decreto legislativo n. 163/2006, e degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., è approvato, anche ai fini della attestazione della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.4, il progetto definitivo in variante dello spostamento delle linee aree Terna a 132kV T.754 e T.755 e a 380kV T.365 in località Lovernato di Ospitaletto (BS).

1.2 La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa Stato Regione sulla localizzazione dell'opera.

1.3 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo di 1.200.547,58 euro,

al netto di IVA, costituisce il limite di spesa dell'intervento di cui al punto 1.1.

1.4 Le prescrizioni citate al precedente punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione dell'intervento di cui al medesimo punto 1.1, sono riportate nell'allegato che è parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato. L'ottemperanza alle prescrizioni non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.3. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna delle suddette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.5 La copertura finanziaria dell'intervento approvato al punto 1.1, come rappresentato in premesse, è articolata come segue:

euro 255.000 a carico della società Terna S.p.A.;

euro 255.000 a carico del Consorzio Cepav Due;

euro 690.547,58 a carico del Concessionario Brebemi S.p.A., di cui 660.547,58 euro nell'ambito dell'importo di cui alla voce «Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera» e 30.000 euro nell'ambito dell'importo di cui alla voce imprevisti del quadro economico del progetto definitivo della variante «Interconnessione A35-A4» approvato con delibera n. 19/2016;

1.6 Resta fermo il limite di spesa a carico del Concessionario Brebemi S.p.A. dell'intervento di variante «Interconnessione A35-A4» di cui alla delibera n. 19/2016.

2. Disposizioni finali.


2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto definitivo di cui al precedente punto 1.1.

2.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al punto 1.4.

2.3 Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.4 Il soggetto aggiudicatore invierà al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto allegato poste dallo stesso Ministero.

2.5 Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione del progetto di cui al punto 1.1 dovrà essere stipulato apposito Protocollo di legalità tra la Prefettura competente UTG, il Concedente e il Concessionario, ai sensi della delibera n. 62/2015.



2.6 Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il soggetto aggiudicatore dell'opera, dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999. A regime, tracciato e modalità di scambio dei dati saranno definiti con protocollo tecnico tra Ragioneria generale dello Stato e DIPE da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo, articoli 6 e 7.

2.7 Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto legge n. 90/2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

2.8 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 1° dicembre 2016

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze
con funzione di vice Presidente*
PADOAN

Il Segretario

LOTTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.
n. 656

ALLEGATO

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI CONNESSIONE TRA LE CITTÀ DI BRESCIA E DI MILANO (BREBEMI) - PROGETTO DEFINITIVO DI SPOSTAMENTO DELLE LINEE AEREE TERNA IN LOCALITÀ LOVERNATO DI OSPITALETTO (BS)

PRESCRIZIONI - PARTE PRIMA

1. Si prescrive di eseguire prima dell'inizio dei lavori i sondaggi archeologici preventivi in corrispondenza degli scavi dei piloni e di ogni altra area di cantiere dove sia previsto scotico, sbancamento e scavo di qualsiasi natura. Rif. parere n. 1 (MIBACT).

2. Si prescrive che la risoluzione delle interferenze consistenti nello spostamento delle linee elettriche aeree Terna T.754 e T.755 a 132 kV e T.365 a 380 kV in località Lovernato/Ospitaletto (BS) venga conclusa entro e non oltre 6 mesi dall'approvazione del CIPE del relativo progetto definitivo; entro tale termine dovranno essere ottemperate anche le prescrizioni n. 6 e n. 7, di seguito riportate. Rif. parere n. 3 (CTVIA-VAS).

3. Si prescrive di trasmettere al MATTM, nell'ambito della progettazione esecutiva, l'ottemperanza alle prescrizioni del parere MIBAC. Rif. parere n. 4 (CTVIA-VAS).

4. Si prescrive di trasmettere al MATTM, nell'ambito della progettazione esecutiva, l'ottemperanza alle prescrizioni del parere della Regione Lombardia. Rif. parere n. 5 (CTVIA-VAS).

5. Si prescrive di trasmettere al MATTM, nell'ambito della progettazione esecutiva, l'avvenuta presentazione della dichiarazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ai sensi e per gli effetti del Testo Unico di cui al decreto Presidente della Repubblica n. 445/2000 del rispetto della norma vigente in materia di riutilizzo delle terre e rocce da scavo per piccoli cantieri con scavi di entità minore di 6.000 mc, in applicazione alla legge 9 agosto 2013, n. 98 art. 41-bis;

qualora non sussistano le condizioni per il riutilizzo delle terre il Proponente provvederà a redigere e trasmettere al MATTM per approvazione un'unica relazione che dettagli le modalità di smaltimento e/o recupero nonché i siti di destinazione finale di tutti i materiali. Rif. parere n. 6 (CTVIA-VAS).

6. Si prescrive di trasmettere al MATTM, nell'ambito della progettazione esecutiva, il progetto di ripristino delle aree dismesse della linea esistente e delle aree di cantiere. Rif. parere n. 7 (CTVIA-VAS).

7. Si prescrive di trasmettere al MATTM, come compensazione ambientale, nell'ambito della progettazione esecutiva, in accordo con il Comune di Ospitaletto, il progetto di un'area pari a due volte la superficie delle zone del Parco Pubblico che restano limitate alla fruizione per il passaggio delle linee elettriche. Fermo restando il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative, non superiore al 2% dell'intero costo della variante, come specificato nell'art. 165 comma 3 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., la realizzazione del progetto non potrà comunque determinare maggiori oneri per la Concessione. Rif. parere n. 8 (CTVIA-VAS).

8. Si prescrive di trasmettere al MATTM nell'ambito della progettazione esecutiva, in accordo con ARPA Lombardia, la definizione dell'area interdotta alla fruizione e le modalità di limitazione e d'informazione nei confronti dei cittadini. Rif. parere n. 9 (CTVIA-VAS).

9. Si prescrive di trasmettere al MATTM, come compensazione ambientale, nell'ambito della progettazione esecutiva, in accordo con il Comune di Ospitaletto, il progetto di sistemazione delle aree del Parco Pubblico attrezzato e dell'intera area a servizi privilegiando la sua valenza ecologico-ambientale, nonché la sua fruizione ludico-ricreativa. Fermo restando il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative, non superiore al 2% dell'intero costo della variante, come specificato nell'art. 165 comma 3 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., la realizzazione del progetto non potrà comunque determinare maggiori oneri per la Concessione. Rif. parere n. 10 (CTVIA-VAS).

10. Si prescrive di trasmettere al MATTM, nell'ambito della progettazione esecutiva, una relazione che espliciti il destino delle terre e rocce da scavo derivanti dalle operazioni che prevedono l'utilizzo di bentonite, presentando uno specifico bilancio dei materiali e indicando il destino, nonché i percorsi di trasporto dello stesso. Rif. parere n. 11 (CTVIA-VAS).

11. Si prescrive di trasmettere al MATTM, nell'ambito della progettazione esecutiva, una relazione che dettagli il Piano di monitoraggio ambientale che, in particolare, consideri le componenti, atmosfera, rumore, suolo e sottosuolo e acque sotterranee nelle fasi di cantiere e la componente impatto elettromagnetico nelle fasi di esercizio, sotto la supervisione e il controllo di ARPA Lombardia per quanto riguarda il campionamento, i parametri e le relative modalità di esecuzione. Rif. parere n. 12 (CTVIA-VAS).

12. Si prescrive di trasmettere al MATTM, nell'ambito della progettazione esecutiva, una relazione che approfondisca il piano delle mitigazioni ambientali, con particolare riferimento alle componenti atmosfera, rumore, suolo e sottosuolo e acque sotterranee, nelle fasi di cantiere. Rif. parere n. 13 (CTVIA-VAS).

13. Si prescrive che i lavori di demolizione dei sostegni della linea aerea modificata vengano conclusi entro e non oltre 30 giorni dalla realizzazione dei nuovi sostegni e traslazione dei conduttori. Rif. parere n. 14 (CTVIA-VAS).

14. Si prescrive che durante le attività di escavazione si presti la massima attenzione al fine di evitare sversamenti accidentali e contaminazioni. Rif. parere n. 15 (CTVIA-VAS).

15. Si prescrive che tutte le operazioni di smontaggio e demolizione vengano eseguite nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda:

la sicurezza durante tutte le fasi di realizzazione delle opere;

l'attivazione di tutte le mitigazioni per l'attenuazione degli impatti sulle componenti ambientali interferite e, in particolare, atmosfera, rumore, suolo e sottosuolo e acque sotterranee;

l'uso di macchinari e dispositivi a basso impatto soprattutto sulle componenti atmosfera, rumore.

Rif. parere n. 16 (CTVIA-VAS).

16. Si prescrive che, preventivamente ai lavori, venga effettuata la Bonifica da ordigni bellici sull'area interessata dall'intervento, nel rispetto dell'art. 22 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - modificato dal decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto Infrastrutture. Una copia del verbale di constatazione,



rilasciato dal predetto reparto, dovrà essere inviato anche al comando militare esercito competente per territorio. Rif. parere n. 17 (Comando trasporti e materiali - Esercito Roma).

17. Si prescrive che siano rispettate le disposizioni sugli ostacoli alla navigazione aerea (circolare ministero n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000). Rif. parere n. 18 (Comando trasporti e materiali - Esercito Roma).

18. Si prescrive che eventuali varianti sviluppate in fase progettuale o esecutiva, «che possano interferire con i beni dell'Amministrazione Difesa», vengano sottoposte al Comando trasporti e materiali - Esercito Roma, e al Comando militare Esercito competente per territorio. Rif. parere n. 21 (Comando trasporti e materiali - Esercito Roma).

19. Si prescrive che l'elettrodotto in progetto non dovrà, in condizioni normali, essere esercito a valori di corrente superiori a quelli utilizzati per le simulazioni dei campi magnetici e dichiarati nel progetto. Rif. parere n. 24 (Regione Lombardia).

20. Si prescrive che le aree rese libere dallo smantellamento dell'elettrodotto dovranno essere restituite ai proprietari in condizione di fertilità ottimali. Rif. parere n. 25 (Regione Lombardia).

21. Si prescrive che venga ripristinato alle condizioni ante-operam il suolo agrario interessato dall'intervento e modificato durante le fasi di cantiere. Rif. parere n. 26 (Regione Lombardia).

22. Si prescrive che tutti i materiali provenienti dalle attività di scavo e di demolizione (previo accertamento dell'idoneità di detto materiale per il riutilizzo) dovranno essere sistemati in loco per riempimenti e sistemazioni o avviati al recupero presso impianti autorizzati. Rif. parere n. 27 (Regione Lombardia).

23. Si prescrive che il soggetto che esercirà gli elettrodotti dovrà fornire ad ARPA - come previsto dall'art. 5, comma 4, del DPCM 8 luglio 2003 - con modalità con essa concordate e con frequenza trimestrale, almeno 12 valori di corrente per ciascun giorno corrispondenti ai valori medi delle correnti registrate ogni due ore nelle normali condizioni di esercizio, in modo da consentire la verifica del rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità. Rif. parere n. 28 (Regione Lombardia).

24. Si prescrive che in fase di cantiere sarà necessario prestare attenzione affinché, durante gli scavi, non si producano sversamenti accidentali e contaminazioni tali da determinare impatti sulle componenti «suolo e sottosuolo» ed «acque superficiali e sotterranee». Rif. parere n. 29 (Regione Lombardia).

25. Si prescrive che venga depositato un cronoprogramma della fase di cantierizzazione dell'opera in modo da consentire alle aziende potenzialmente interferite un'adeguata organizzazione dell'attività di impresa. Rif. parere n. 30 (Regione Lombardia).

26. Si prescrive che nella definizione del layout del cantiere venga aumentata il più possibile la distanza tra le sorgenti di polveri e i recettori, qualora presenti, con particolare attenzione alle aree residenziali o ad elevata valenza naturalistica. Rif. parere n. 31 (Regione Lombardia).

27. Si prescrive di coprire con appositi teli resistenti ed impermeabili i mezzi destinati al trasporto di materiale di approvvigionamento e di risulta. Rif. parere n. 32 (Regione Lombardia).

28. Si prescrive di procedere, quando necessario, all'innaffiamento delle piste di cantiere ed alla pulizia della viabilità utilizzata dai mezzi di trasporto, al fine di abbattere le polveri. Rif. parere n. 33 (Regione Lombardia).

29. Si prescrive di adottare tecniche di stoccaggio e movimentazione dei materiali polverulenti tali da minimizzarne la dispersione nell'ambiente circostante. Rif. parere n. 34 (Regione Lombardia).

30. Si prescrive che, in caso di vento, i cumuli di materiale sciolto caratterizzato da frequente movimentazione vengano protetti ed umidificati, mentre i depositi con scarsa movimentazione vengano protetti mediante coperture, quali teli e stuoie. Rif. parere n. 35 (Regione Lombardia).

31. Si prescrive di evitare qualsiasi attività di combustione all'aperto. Rif. parere n. 36 (Regione Lombardia).

RACCOMANDAZIONI - PARTE SECONDA

1. Si raccomanda di valutare, in termini di compensazione paesaggistica, il restauro degli affreschi della chiesa della Madonna di Lovernato del Comune di Ospitaletto, fermo restando il rispetto del cronoprogramma di realizzazione, del quadro economico dell'intervento e del limite di spesa per opere e misure compensative, non superiore al 2% dell'intero costo dell'intervento di spostamento degli elettrodotti, come specificato nell'art. 165 comma 3 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.. Rif. parere n. 2 (MIBACT).

2. Si raccomanda l'osservanza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «codice dei beni culturali e del paesaggio» con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare. Rif. parere n. 20 (Comando trasporti e materiale - Esercito Roma).

17A03322

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nevirapina Mylan»

Estratto determina n. 829/2017 del 9 maggio 2017

Medicinale: NEVIRAPINA MYLAN.

Titolare AIC: Mylan S.p.A. - Via Vittor Pisani 20 - 20124 Milano.

Confezioni:

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister Pvc/Al - AIC n. 043429012 (in base 10) 19FC4N (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Al - AIC n. 043429024 (in base 10) 19FC50 (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister Pvc/Al - AIC n. 043429036 (in base 10) 19FC5D (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Pvc/Al - AIC n. 043429048 (in base 10) 19FC5S (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister Pvc/Al - AIC n. 043429051 (in base 10) 19FC5V (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Pvc/Al - AIC n. 043429063 (in base 10) 19FC67 (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in blister Pvc/Al - AIC n. 043429075 (in base 10) 19FC6M (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone Hdpe - AIC n. 043429087 (in base 10) 19FC6Z (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in flacone Hdpe - AIC n. 043429099 (in base 10) 19FC7C (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 250 compresse in flacone Hdpe - AIC n. 043429101 (in base 10) 19FC7F (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in flacone Hdpe - AIC n. 043429113 (in base 10) 19FC7T (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

